



REGOLAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Emanato con D.R. prot.n. 34680 del 7 giugno 2019

Sommario

Art. 1. Oggetto e funzione	2
<i>A - IL "CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE": DEFINIZIONE E CALCOLO</i>	2
Art. 2. Contributo onnicomprensivo annuale	2
Art. 3. Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e imposta di bollo	2
Art. 4. Calcolo per la definizione del contributo onnicomprensivo annuale	2
Art. 5. Modalità di presentazione della richiesta di esonero totale o di determinazione del contributo onnicomprensivo in funzione del reddito	3
Art. 6. Modalità di pagamento e scadenze del contributo onnicomprensivo annuale relativo a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico	3
Art. 7. Studenti fuori corso	4
Art. 8. Contributi per richieste di variazione della posizione amministrativa	4
Art. 9. Iscrizione a singole attività formative	5
Art. 10. Studenti a tempo parziale	6
Art. 11. Studenti laureandi titolari della borsa di studio ERDIS per un solo semestre	6
Art. 12. Contribuzioni per attività formative erogate in modalità e-learning	6
Art. 13. Contribuzione di studenti stranieri	7
<i>B - ESONERI TOTALI DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA</i>	7
Art. 14. Esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario	7
Art. 15. Esonero per studenti immatricolati con votazione di 100/100	8
Art. 16. Esonero o riduzione del pagamento del contributo onnicomprensivo annuale in base alla legge 11/12/2016 n.232	8
Art. 17. Studenti immatricolati in Corsi di Laurea attivati nelle Classi comprese nel "Piano nazionale Lauree Scientifiche"	9
<i>C - ESONERI PARZIALI DALLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA</i>	10
Art. 18. Studenti con invalidità compresa tra il 50% e il 65%	10
Art. 19. Studenti con fratelli o sorelle iscritti ad Università marchigiane	10
Art. 20. Studenti lavoratori e genitori con figli di età inferiore a 11 anni	10
Art. 21. Compatibilità e cumulo degli esoneri parziali	11
<i>D - NORME PARTICOLARI</i>	11
Art. 22. Studenti in debito dei soli CFU relativi all'esame finale	11
Art. 23. Benefici particolari legati al percorso di studio prescelto	11
Art. 24. Studenti in Dual Career - programma UniCam4Sport	11
Art. 25. Conferma dei benefici	12
Art. 26. Scuola di Studi Superiori "Carlo Urbani"	12
Art. 27. Corso di lingua inglese in modalità e.learning	13
<i>E - CONTRIBUZIONI STUDENTESCHE NON COMPRESSE NEL "CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE"</i>	13
Art. 28. Contribuzioni particolari per servizi forniti da UniCam su richiesta dello studente	13
<i>F - CONTRIBUZIONI PER I CORSI DI STUDIO POST-LAUREA E/O DEL TERZO CICLO E DISPOSIZIONI FINALI</i>	13
Art. 29. Contribuzioni per corsi di studio ed attività formative post-laurea	13
Art. 30. Disposizioni finali e transitorie	13



Art. 1. Oggetto e funzione

1. Il presente regolamento disciplina la materia relativa alla contribuzione studentesca nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività e in attuazione dell'art.1, comma 254, della legge 11/12/2016 n.232 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017).
2. Ai fini del presente regolamento la contribuzione studentesca riguarda tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e si applica a decorrere dall'a.a.2017/2018.

A - IL "CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE": DEFINIZIONE E CALCOLO

Art. 2. Contributo onnicomprensivo annuale¹

1. Il contributo onnicomprensivo annuale viene versato dagli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico ed è finalizzato alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi e assorbe anche i contributi per le attività sportive e la tassa di iscrizione².
2. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale, UniCam non istituisce ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti fino al rilascio del titolo finale di studio, ad eccezione dei contributi per imposte erariali o per i servizi prestati su richiesta dello studente stesso per esigenze individuali.

Art. 3. Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e imposta di bollo

Tutti gli studenti, salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla relativa normativa, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dell'imposta di bollo nella misura individuata dalla normativa vigente.

Art. 4. Calcolo per la definizione del contributo onnicomprensivo annuale

1. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente il sistema complessivo delle contribuzioni studentesche (importi, scadenze e modalità di pagamento) per l'iscrizione ai diversi corsi di studio. Tale determinazione tiene conto, nel rispetto delle normative vigenti, anche di eventuali situazioni contingenti e di eventi a carattere eccezionale ed imprevedibile. L'ammontare del contributo onnicomprensivo annuale è personalizzato e viene determinato sia dalla posizione amministrativa che da quella economica dello studente, è corrisposto in tre rate, salve le eccezioni previste nel presente regolamento, ed è calcolato sulla base dell'*Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università* (da ora in avanti **ISEE-U**), con le seguenti modalità:
 - fino a € 13.000, importo minimo o esenzione totale;
 - da € 13.000,01 a € 40.000, calcolo personalizzato in base all' ISEE-U (salvo quanto previsto per gli studenti con reddito ISEE-U da 13.000,01 a 30.000 € in possesso dei requisiti di cui all'art.16);
 - da € 40.000,01 a € 60.000, calcolo personalizzato in base all' ISEE-U;

¹ Ai sensi dei commi da 252 a 267 della legge 11/12/2016 n. 232.

² Sono abrogati gli articoli 2 e 3 del D.P.R. 25/07/1997, n. 306, relativi al Regolamento della disciplina in materia di contributi universitari



- oltre € 60.000, importo massimo.
- 2. Per il calcolo personalizzato del contributo onnicomprensivo del singolo studente ogni anno, nel Manifesto degli studi, vengono definiti i valori minimi e massimi relativi alle fasce di cui al comma 1, tenendo conto dei quali sono determinati gli importi personalizzati per ogni studente, graduati progressivamente in base al valore esatto dell'ISEE-U.
- 3. Agli importi personalizzati per ogni studente, determinati secondo i calcoli descritti nei precedenti commi, si aggiungono sempre la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo.

Art. 5. Modalità di presentazione della richiesta di esonero totale o di determinazione del contributo onnicomprensivo in funzione del reddito

1. Per la determinazione di un esonero totale o dell'importo personalizzato in funzione del reddito del contributo onnicomprensivo annuale è indispensabile essere in possesso della valida Attestazione ISEE-U per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario per l'anno di riferimento. A tal fine lo studente, con congruo anticipo, deve aver richiesto l'attestazione all'INPS o direttamente o tramite CAF.
2. La procedura di presentazione dell'attestazione prevede obbligatoriamente il rilascio, da parte dello studente, del consenso per l'acquisizione automatica dalla banca dati INPS dell'indicatore ISEE-U, indispensabile per il calcolo del contributo personalizzato.
3. Qualora lo studente non rilasci all'Ateneo il consenso per l'acquisizione automatica dell'indicatore ISEE-U o nel caso comunque che l'indicatore non sia disponibile nella banca dati INPS, il contributo onnicomprensivo dovuto sarà quello corrispondente al contributo massimo previsto.

Art. 6. Modalità di pagamento e scadenze del contributo onnicomprensivo annuale relativo a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico³

1. Salvo particolari disposizioni e diverse scadenze riportate nella guida on line dei diversi corsi di laurea e/o nel Manifesto degli Studi annuale, tutti gli studenti in corso e fuori corso non in possesso dei requisiti per l'esenzione totale del contributo, corrispondono, entro il termine di scadenza ordinario delle iscrizioni una prima rata del contributo onnicomprensivo nell'importo stabilito annualmente nel Manifesto degli studi. Le informazioni relative al termine di scadenza ordinario delle iscrizioni, agli importi della prima rata, della tassa regionale e dell'imposta di bollo vengono comunicate annualmente nel Manifesto degli studi. Per giustificati e documentati motivi è possibile immatricolarsi o rinnovare la propria iscrizione oltre i termini ordinari e in questi casi lo

³ La legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 (legge 11/12/2016 n. 232) ha istituito una "no tax area" a favore degli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE per l'Università non superiore a 13.000 € e una "contribuzione calmierata" per gli studenti con ISEE per l'Università da 13.000,01 a 30.000 €.



studente sarà tenuto al versamento di un contributo di mora, con modalità e importo predefiniti annualmente nel Manifesto degli studi.

2. La seconda rata e la eventuale terza rata del contributo onnicomprensivo vanno corrisposte entro le date e con le modalità fissate ogni anno dall'Ateneo nel Manifesto degli Studi. I pagamenti oltre i termini prefissati comportano la corresponsione di un contributo di mora.
3. Il pagamento dei contributi universitari deve essere effettuato tramite le forme di pagamento on-line messe a disposizione dall'Ateneo.
4. Lo studente avente nucleo familiare a sé stante è considerato indipendente, e quindi può presentare una propria dichiarazione ISEE-U, solo qualora si verificano tutte le condizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001⁴, in particolare:
 - a - residenza esterna all'unità abitativa della famiglia d'origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione, in alloggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare originario;
 - b - redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati dallo studente da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 € con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) e b), si terrà conto della certificazione ISEE-U del nucleo familiare della famiglia di origine ed il nucleo familiare dello studente è integrato con quello dei genitori.

Art. 7. Studenti fuori corso

1. Salvo i casi previsti nell'articolo del presente regolamento intitolato: "Esonero o riduzione del contributo onnicomprensivo annuale in base alla legge 11/12/2016 n. 232", sono considerati studenti 'fuori corso', ai fini del pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, gli studenti che risultano iscritti da un numero di anni superiore alla durata prevista dal loro piano di studi. Gli anni di 'fuori corso' vengono calcolati sulla base della data di prima immatricolazione, tranne nei casi di:
 - a. trasferimento da altro Ateneo con iscrizione a corso di studio NON affine a quello di provenienza;
 - b. passaggio ad altro corso di studio dell'Ateneo NON affine a quello di provenienza.
2. L'affinità dei Corsi di studio viene valutata dal Consiglio della Scuola che ha attivato il corso di studio al quale lo studente ha chiesto l'iscrizione.

Art. 8. Contributi per richieste di variazione della posizione amministrativa

1. Per gli studenti che intendano trasferirsi dall'Università di Camerino ad un altro Ateneo è previsto il pagamento di un contributo di trasferimento e delle eventuali posizioni debitorie pregresse. Per gli studenti fuori corso che intendono trasferirsi da altro Ateneo all'Università di Camerino, è previsto il pagamento di un contributo di trasferimento.

⁴ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 - Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390



2. Lo studente, previo pagamento della prima rata del contributo onnicomprensivo annuale e di eventuali posizioni debitorie pregresse, può passare ad un altro corso di studio dell'Università di Camerino presentando la relativa domanda entro il termine annualmente stabilito dall'Ateneo per i corsi a libero accesso oppure, nel periodo indicato nel bando di concorso per i corsi a numero programmato, salvo superamento - per quest'ultima tipologia- della prova di ammissione.
3. Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici, qualora intenda proseguire gli studi, sarà tenuto a versare un contributo predefinito, relativo a ciascun anno accademico di interruzione.
4. Lo studente, nei casi espressamente previsti nel Manifesto degli studi e nel "Regolamento per la carriera degli studenti", può chiedere la sospensione temporanea degli studi per la durata di uno o più anni accademici, previa presentazione della relativa istanza in bollo e della riconsegna del libretto universitario. Per tutto il periodo di sospensione della carriera universitaria allo studente non verrà richiesta alcuna iscrizione, né sarà tenuto al versamento dei contributi universitari. Durante il periodo di sospensione lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera universitaria. Al cessare della causa che ha prodotto la sospensione lo studente potrà, presentando la relativa istanza, riattivare l'iscrizione presso l'Università di Camerino.
5. Lo studente decaduto, qualora intenda riprendere il suo percorso formativo in uno dei corsi attivati dall'Ateneo nell'anno di riferimento, sarà tenuto a versare - oltre al contributo onnicomprensivo annuale - l'importo relativo alla reviviscenza.
6. È possibile in ogni momento rinunciare allo status di studente e quindi alla carriera percorsa presentando la relativa istanza scritta senza con ciò dover regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse, né poter chiedere la restituzione dei contributi versati. Lo studente che ha rinunciato agli studi potrà immatricolarsi "ex novo" ad uno dei corsi attivati dall'Ateneo (l'iscrizione non potrà perfezionarsi per più di due volte per lo stesso corso di studio) versando - oltre al contributo onnicomprensivo annuale - l'importo relativo alla ricognizione.
7. L'importo di tutti i contributi previsti nei precedenti commi viene predefinito e comunicato annualmente dall'Ateneo nel Manifesto degli studi, deve essere corrisposto entro i termini stabiliti nello stesso Manifesto degli studi e secondo le modalità previste nel "Regolamento per la carriera degli studenti".

Art. 9. Iscrizione a singole attività formative

1. È possibile, per chi sia in possesso di un titolo di studio secondario e/o universitario iscriversi e sostenere esami in singole attività formative senza essere iscritti al relativo corso di studio. L'ammissibilità della domanda di iscrizione è condizionata dall'espressione di un parere favorevole da parte della struttura didattica competente e dal pagamento dei relativi contributi predefiniti annualmente nel Manifesto degli studi.
 2. Gli studenti iscritti ad altro Ateneo, previo pagamento dei contributi previsti, possono iscriversi e sostenere esami in singole attività formative solo qualora le attività richieste, o attività con
-



contenuti analoghi, non siano disponibili nell'Ateneo di origine. I contributi versati per l'iscrizione a singole attività formative non sono rimborsabili.

Art. 10. Studenti a tempo parziale

1. Uno studente può iscriversi nella posizione di 'studente a tempo parziale' dichiarando che acquisirà nel corso dell'anno accademico un numero massimo di 30 Crediti Formativi Universitari (CFU), o sosterrà tre esami nel caso di studente iscritto ai corsi di laurea ante D.M. 509/1999, contribuendo con un pagamento ridotto del contributo onnicomprensivo annuale.
2. Tale scelta può essere modificata dopo due anni accademici consecutivi di permanenza nella posizione, presentando la relativa domanda entro la scadenza predefinita annualmente nel Manifesto degli studi.
3. Il beneficio di cui al presente articolo può essere richiesto anche dallo studente laureando cui rimangono, per il conseguimento del titolo, non più di 30 CFU, includendo nel computo dei CFU rimanenti anche quelli relativi alla prova finale.
4. Gli importi dovuti dallo 'studente a tempo parziale' sono calcolati con le modalità previste per gli studenti a tempo pieno e ridotti della percentuale prevista annualmente nel Manifesto degli Studi annuale, cui vanno aggiunti gli importi della tassa regionale e della imposta di bollo.
5. La condizione di fuori corso per lo 'studente a tempo parziale' viene determinata in base ai CFU che lo studente si è impegnato ad acquisire e non in base agli anni di iscrizione.
6. Qualora lo studente acquisisca più di 30 CFU o sostenga più di tre esami nel caso di iscrizione a corsi di laurea ante D.M. 509/1999, escludendo dal computo i crediti o gli esami convalidati, perderà lo status di 'studente a tempo parziale' e sarà tenuto ad integrare la quota di contributo per il quale era stato esentato relativamente al biennio di permanenza nella posizione.
7. La condizione di studente a tempo parziale è incompatibile con la fruizione di qualsiasi tipo di esonero o di rimborso previsti per lo studente a tempo pieno, ad eccezione dello sconto del 5% sui contributi universitari previsti nell'ipotesi di fratelli o sorelle iscritti ad Università marchigiane.

Art. 11. Studenti laureandi titolari della borsa di studio ERDIS per un solo semestre

Lo studente laureando ancora titolare della borsa di studio dell'ERDIS per la durata di un solo semestre, nell'ipotesi di non conseguimento della laurea entro il mese di aprile successivo all'anno di iscrizione, è tenuto al pagamento di un contributo minimo determinato e pubblicizzato nel Manifesto degli studi, oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario e all'imposta di bollo predefinite annualmente.

Art. 12. Contribuzioni per attività formative erogate in modalità e-learning

1. Per agevolare l'apprendimento da parte degli studenti fuori sede UniCam ha attivato un servizio e-learning attraverso il quale vengono erogate on-line, a cura delle strutture didattiche che le propongono ed organizzano, una parte o tutte le attività formative di determinati Corsi di studio.
-



2. L'attivazione del servizio, su richiesta dello studente, prevede il rilascio di un apposito account, previa compilazione dei moduli resi disponibili on-line nel sito Internet dell'Ateneo e pagamento della relativa sovrattassa.
3. I costi del servizio di e-learning vengono predefiniti annualmente e pubblicizzati nel Manifesto degli studi.

Art. 13. Contribuzione di studenti stranieri.

1. Per il calcolo del contributo annuale personalizzato, allo studente straniero viene chiesta una attestazione ISEE-U parificato, adottato nelle casistiche per cui non è possibile il calcolo ISEE-U. In particolare, dovrà produrre tale documento:
 - a. lo studente straniero comunitario o residente in Paesi OCSE, non residente in Italia;
 - b. lo studente straniero comunitario o proveniente da Paesi OCSE residente in Italia, non autonomo e con familiari residenti all'estero;
 - c. lo studente italiano residente all'estero non iscritto all'AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all'Estero).

In assenza della suddetta documentazione, lo studente sarà tenuto al pagamento del contributo onnicomprensivo massimo.

2. Agli studenti stranieri non provenienti dall'Unione Europea o da paesi OCSE e non residenti in Italia non potendo applicare le stesse modalità di verifica utilizzate per gli studenti italiani alle dichiarazioni circa la consistenza del nucleo familiare e del reddito percepito nell'anno precedente, anche a causa della molteplicità delle norme fiscali dei vari Paesi di provenienza e della loro incompatibilità con quelle vigenti in Italia, vengono richiesti i contributi determinati secondo i seguenti criteri:
 - a. studenti provenienti da Paesi "particolarmente poveri e in via di sviluppo" (individuati da apposito decreto ministeriale): viene applicato il contributo determinato annualmente nel Manifesto degli studi.
 - b. studenti provenienti da Paesi extra OCSE che non sono individuati dal MIUR come "Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo": viene richiesto un contributo annuale predefinito annualmente e pubblicizzato nel Manifesto degli studi.
3. Ai contributi descritti nel presente articolo si aggiungono sempre la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo.

B - ESONERI TOTALI DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA

Art. 14. Esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario

1. È previsto l'esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per gli studenti:
 - a. Vincitori di borse di studio ERDIS
 - b. Idonei nelle graduatorie per le borse di studio ERDIS
 - c. Studenti beneficiari delle borse di studio nazionali per il merito
-



- d. Gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità pari o superiore al 66%. Per questa tipologia di studente il limite temporale alla fruizione dell'esonero è pari al triplo degli anni della durata normale del corso di studio frequentato. Il calcolo degli anni viene conteggiato a partire dal primo anno accademico in cui si è usufruito dell'esonero per handicap, decorso tale termine gli studenti sono tenuti al versamento del contributo predefinito annualmente nel Manifesto degli studi, cui vanno aggiunti l'importo dell'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, prescindendo dalla dichiarazione ISEE-U.
 - e. Studenti facenti parte di un unico nucleo familiare con un genitore invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e beneficiario della relativa pensione di inabilità, con ISEE-U non superiore al reddito annuale dell'invalido (reddito fissato annualmente dalla Direzione Centrale delle prestazioni INPS).
2. Gli studenti di cui al comma precedente non sono esonerati dal pagamento di: contributi di mora, contributi per i servizi relativi al recupero della decadenza, della rinuncia, per la ricongiunzione della carriera, per il trasferimento in ingresso in situazione di fuori corso, per i servizi di didattica on line e per tutti gli altri servizi aggiuntivi forniti da UniCam su richiesta dello studente.

Art. 15. Esonero per studenti immatricolati con votazione di 100/100

1. Gli studenti che si immatricolano per la prima volta ad uno dei corsi di studio dell'Ateneo avendo conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore, nei due anni scolastici antecedenti l'anno accademico di immatricolazione, con la votazione di 100/100 o equivalente, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale - salvo il pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario e dell'imposta di bollo - per lo stesso anno accademico. Il mantenimento del beneficio è condizionato alla persistenza dei requisiti di merito indicati all'articolo "Conferma dei benefici".
2. Gli studenti di cui al comma 1 non sono esonerati dal pagamento dei contributi di mora, dei contributi per servizi didattici on-line e per tutti i contributi previsti per i servizi aggiuntivi forniti da UniCam su richiesta dello studente.
3. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1 gli studenti "decaduti", "rinunciatori", che hanno effettuato un "passaggio da un corso di studio" e nel caso di "iscrizione a seconda laurea".

Art. 16. Esonero o riduzione del pagamento del contributo onnicomprensivo annuale⁵ in base alla legge 11/12/2016 n.232

1. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale - salvo il pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario e dell'imposta di bollo - gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

⁵ art.1, commi 255, 256,257,258 della legge 11/12/2016 n. 232



- a. appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE-U sia inferiore o uguale a 13.000,00 euro;
- b. sono iscritti all'Università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- c. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito almeno 10 CFU entro la data del 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 CFU. Sono esclusi dal computo i CFU sovranumerari, i CFU derivanti da carriere decadute o rinunciate, derivanti da trasferimento, passaggio di corso o seconda laurea. Per gli studenti in mobilità Erasmus la data da tenere in considerazione ai fini del conseguimento del beneficio, è quella risultante dalla delibera di convalida emessa dall'organo accademico competente.

Ai fini dell'esonero, gli studenti iscritti al primo anno accademico debbono soddisfare solo il requisito relativo all'ISEE-U di cui alla lettera a).

In caso di trasferimenti o passaggi l'anno di iscrizione viene individuato partendo dall'anno di prima immatricolazione all'Università di Camerino, indipendentemente dall'anno di corso a cui lo studente viene iscritto. Al fine del possesso dei requisiti di merito sono pertanto richiesti i crediti previsti in base all'anzianità di iscrizione e non all'anno di iscrizione.

2. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE-U sia inferiore o uguale a 13.000,00 euro che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 1, ma sono fuori corso da più di un anno, è previsto il pagamento di un contributo di 200,00 euro.
3. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE-U sia compreso tra 13.000,01 e 30.000,00 euro iscritti al I anno o che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7% della quota di ISEE-U eccedente 13.000,00 euro.
4. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE-U è compreso tra 13.000,01 e 30.000,00 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 1, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi del comma 3, aumentato del 50%, con un valore minimo di 200,00 euro.
5. Per tutte le fattispecie previste dal presente articolo, sono sempre dovuti gli importi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della marca da bollo.

Art. 17. Studenti immatricolati in Corsi di Laurea attivati nelle Classi comprese nel "Piano nazionale Lauree Scientifiche"

1. Gli studenti che si immatricolano per la prima volta ad uno dei corsi di studio attivati nelle Classi comprese nel "Piano Nazionale Lauree Scientifiche" sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale - salvo il pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario e del bollo virtuale - per lo stesso anno accademico.
-



2. Il mantenimento del beneficio è condizionato alla persistenza dei requisiti di merito indicati all'articolo "Conferma dei benefici".
3. Sono esclusi dal beneficio gli studenti che, in base al reddito familiare, certificato attraverso la dichiarazione ISEE-U, si collocano oltre i 40.000 euro e gli studenti: decaduti, rinunciatari, richiedenti passaggio da un corso di studio ad un altro e nel caso di iscrizione per la seconda laurea.
4. Gli studenti di cui al comma 1 non sono esonerati dal pagamento dei contributi di mora, dei contributi per servizi didattici on-line e per tutti i contributi previsti per i servizi aggiuntivi forniti da UniCam su richiesta dello studente.

C - ESONERI PARZIALI DALLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA

Art. 18. Studenti con invalidità compresa tra il 50% e il 65%

1. Per gli studenti con una invalidità riconosciuta e documentata in misura compresa tra il 50% e il 65% è previsto il versamento del contributo pari all'importo predefinito annualmente dall'Ateneo nel Manifesto degli studi, cui vanno aggiunti l'importo dell'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, prescindendo dalla dichiarazione ISEE-U.
2. Gli studenti di cui al comma precedente non sono esonerati dal pagamento di: contributi di mora, contributi per i servizi relativi al recupero della decadenza, della rinuncia, per la ricongiunzione della carriera, per il trasferimento in ingresso in situazione di fuori corso, per i servizi di didattica on line e per tutti gli altri servizi aggiuntivi forniti da UniCam su richiesta dello studente.

Art. 19. Studenti con fratelli o sorelle iscritti ad Università marchigiane

1. Gli studenti con fratelli o sorelle iscritti/e alla stessa o ad altra Università marchigiana, fruiscono di uno sconto del 5% sull'importo del contributo onnicomprensivo annuale previa presentazione di idonea dichiarazione attestante la suddetta situazione. Tale beneficio è vincolato al rinnovo dell'apposita convenzione con gli altri Atenei marchigiani.

Art. 20. Studenti lavoratori e genitori con figli di età inferiore a 11 anni

1. Ha diritto ad una riduzione pari al 10% del contributo onnicomprensivo annuale lo studente lavoratore che dimostri di aver prestato attività di lavoro autonomo o dipendente per almeno sette mesi nell'anno solare di iscrizione. e lo studente genitore che attesti attraverso autocertificazione l'esistenza di almeno un figlio di età inferiore a 11 anni.
2. Per usufruire del beneficio, gli studenti nelle condizioni di cui al comma 1, dovranno presentare la relativa domanda, dimostrando di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. un indicatore ISEE-U non superiore a 40.000 euro;
 - b. il conseguimento di almeno 10 CFU, o due esami per gli iscritti ai vecchi ordinamenti, nel periodo dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno di iscrizione. Nel caso di iscritti al primo anno delle lauree magistrali e per i casi di trasferimenti ed abbreviazioni di carriera si fa esclusivamente riferimento agli esami superati nell'anno accademico precedente



oppure, nel caso di studenti immatricolati al primo anno di corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, abbiano conseguito una votazione minima di maturità pari a 70/100 o 42/60.

3. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con nessun altro beneficio economico offerto da UniCam.

Art. 21. Compatibilità e cumulo degli esoneri parziali

1. I benefici relativi a “esoneri parziali dalla contribuzione universitaria”;
2. L’esonero per studenti lavoratori e per genitori con figli di età inferiore a 11 anni, è ulteriormente compatibile con lo sconto del 5% previsto nel caso di fratelli/sorelle iscritti ad Università marchigiane.

D - NORME PARTICOLARI

Art. 22. Studenti in debito dei soli CFU relativi all’esame finale

1. Gli studenti in debito dei soli CFU relativi alla prova finale alla data del 15 aprile, possono iscriversi all’anno accademico successivo pagando un contributo onnicomprensivo fisso stabilito annualmente dall’Ateneo e pubblicizzato nel Manifesto degli studi, oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio e all’imposta di bollo; sono inoltre esonerati dal pagamento dei contributi di mora ove applicabili.
2. È possibile usufruire del beneficio di cui al comma 1 per un solo anno e pertanto, qualora lo studente non consegua il titolo nell’anno accademico di iscrizione con parziale esonero, sarà tenuto per ogni ulteriore anno di iscrizione alla corresponsione dell’intero contributo onnicomprensivo annuale.

Art. 23. Benefici particolari legati al percorso di studio prescelto

Agli studenti immatricolati o iscritti a corsi di studio individuati annualmente nel Manifesto degli studi possono essere applicate particolari agevolazioni o benefici legati ad esigenze o condizioni peculiari caratterizzanti il corso stesso.

Art. 24. Studenti in Dual Career - programma UniCam4Sport

1. Il programma UniCam4Sport è un programma accademico sperimentale che permette di conciliare la carriera dello studente-atleta, che svolge attività sportiva agonistica, con la carriera di studente universitario, venendo quindi identificato con la posizione di “*dual career student*”⁶.
2. Gli studenti-atleti aderenti al programma hanno diritto ad iscriversi ad UniCam in regime di tempo parziale. Possono, altresì, chiedere l’esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale - salvo il pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario e del bollo virtuale - secondo quanto previsto all’art. 6 dell’apposito regolamento di Ateneo⁶.

⁶ Lo status di *dual career student* è disciplinato da apposito regolamento di Ateneo approvato dal S.A nella seduta n.23 del 16/12/2015 previo parere favorevole del C.d.A. nella seduta n. 572 del 16/12/2015 ed emanato con D.R. n. 96 del 16/02/2016



3. Per la permanenza nel programma lo studente deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) alla data del 30 ottobre di ogni anno deve aver acquisito almeno 18 CFU. Eccezionalmente potrà essere definito un piano di studio che gli permetta di acquisire almeno 30 CFU in due anni accademici consecutivi;
 - b) deve rimanere affiliato/iscritto alle Federazioni e/o Società riconosciute dal Coni o alle compagini del Cus Camerino impegnate in competizioni agonistiche ufficiali di livello regionale, nazionale ed internazionale;
 - c) deve essere in regola con il pagamento della contribuzione universitaria.

Art. 25. Conferma dei benefici

1. Per gli studenti immatricolati a Lauree Triennali o Magistrali a ciclo unico che usufruiscono dei benefici derivanti dallo status di “immatricolati con votazione di 100/100” o immatricolati a corsi di studio inclusi nel “progetto nazionale lauree scientifiche”, la conferma del beneficio è legata al conseguimento, entro il 31 luglio di ogni anno, del 50% del numero dei CFU previsti dal piano di studi con una votazione uguale o superiore a 25/30.
2. Per gli studenti di cui al comma 1 iscritti ad anni successivi al primo, si intendono confermati i benefici ottenuti al momento dell’immatricolazione/iscrizione quando lo studente abbia acquisito il numero complessivo dei crediti previsti negli anni precedenti, nonché il 50% del numero dei CFU dell’anno in corso entro il 31 luglio, con votazione minima uguale o superiore a 25/30. Ai fini della conferma dei benefici non vengono computati gli esami convalidati da precedenti carriere decadute o rinunciate, da trasferimento, da passaggio di corso o da seconda laurea. È tollerato il conseguimento di una votazione inferiore a 25/30 per un solo esame nell’intera carriera.
3. Ai fini della conferma dei benefici, con riferimento agli esami sostenuti come attività libere, i CFU acquisiti vengono regolarmente valutati ai fini del computo complessivo, mentre le eventuali relative votazioni non verranno valutate ai fini della conferma dei benefici stessi.
4. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che, in base al reddito familiare, certificato attraverso la dichiarazione ISEE-U, si collocano oltre la soglia dei 40.000 Euro, sono esclusi dalla conferma del beneficio riservato agli immatricolati in corsi inclusi nel “progetto nazionale lauree scientifiche” ottenuto al momento dell’immatricolazione.

Art. 26. Scuola di Studi Superiori “Carlo Urbani”

1. Sulla base di apposito bando di concorso vengono selezionati ogni anno un numero di studenti, indicato nel bando stesso, da ammettere alla Scuola di Studi Superiori “Carlo Urbani”. A tali studenti, oltre agli altri benefici previsti nel bando di concorso, è garantito l’esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale - salvo il pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario e dell’imposta di bollo.
 2. Il mantenimento dei benefici è legato ai requisiti di merito indicati nel bando di concorso.
-



Art. 27. Corso di lingua inglese in modalità e.learning

1. A tutti gli studenti iscritti al primo anno di un corso di studio dell'Ateneo viene garantito l'accesso gratuito ad un corso base di lingua inglese erogato in modalità e-learning.

E - CONTRIBUTI STUDENTESCHI NON COMPRESI NEL "CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE"

Art. 28. Contribuzioni particolari per servizi forniti da UniCam su richiesta dello studente

Ogni anno l'Ateneo definisce e pubblicizza nel Manifesto degli studi l'elenco e l'ammontare delle contribuzioni particolari per servizi forniti da UniCam su richiesta dello studente e non compresi nel contributo onnicomprensivo annuale.

F - CONTRIBUTI PER I CORSI DI STUDIO POST-LAUREA E/O DEL TERZO CICLO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29. Contribuzioni per corsi di studio ed attività formative post-laurea

1. UniCam stabilisce annualmente e pubblicizza nel Manifesto degli studi l'importo dei contributi onnicomprensivi annuali dovuti dagli studenti iscritti ai Master e la tassa di iscrizione alle Scuole di Specializzazione ed a tutti gli altri corsi post-laurea, con esclusione dei corsi di Dottorato di ricerca, cui vanno aggiunte la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo.
2. Gli studenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca che non sono beneficiari della relativa borsa di studio, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Sono comunque dovuti gli importi per la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo.

Art. 30. Disposizioni finali e transitorie

1. Per ogni altra fattispecie non prevista nel presente regolamento, si rinvia al Manifesto degli Studi annuale, al Regolamento per la carriera degli studenti, ai Regolamenti dei singoli corsi di studio, allo Statuto di Ateneo, al Regolamento didattico di Ateneo e alle altre norme previste dall'ordinamento universitario e in generale dall'ordinamento giuridico qualora applicabili.
 2. La normativa relativa a Corsi di Dottorato di Ricerca, Master, Scuole di Specializzazione e tutte le altre iniziative post-laurea, viene dettagliata nei bandi che ne regolano l'accesso e negli specifici Regolamenti.
 3. Le regole riguardanti gli esoneri totali o parziali del presente regolamento possono essere integrate e/o ampliate con provvedimenti approvati annualmente dagli organi competenti dell'Ateneo e pubblicizzati nel Manifesto degli studi, emesso con Decreto Rettorale, di norma entro il 30 giugno di ogni anno.
-